



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 12508/2018 R.G.** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. CIRILLO ADRIANO CARMELO ed
elettivamente domiciliato Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18

contro

COMUNE DI MILANO, con il patrocinio degli avv.ti MANDARANO ANTONELLO,
SCHIAVELLI MARIA GIULIA; FRASCHINI ANTONELLA; CECCOLI PAOLA MARIA ed
elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO
contumace

Oggetto: illegittimità' recesso e pagamento somma

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, inviato in via telematica in data 11-12-18,
ha convenuto in giudizio il Comune di Milano e per sentir
accertare l'illegittimità', inefficacia o nullità' del recesso ante tempus comminato con lettera
11-6-18 ed il proprio diritto al pagamento delle retribuzioni dei mesi di giugno e luglio 2018,
con conseguente condanna del convenuto al pagamento del complessivo importo netto di €
672,00, oltre interessi legali e rivalutazione.

Premesso di essere stato assunto in qualità' di tirocinante dal Comune di Milano in favore
con contratto dal 7-5-18 al 27-7-18, e di essere
soggetto disabile, il ricorrente ha esposto di essere stato licenziato oralmente in data 12-6-18.



Costituendosi ritualmente in giudizio, il Comune di Milano ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Nessuno si e' costituito per l _____ ed il Giudice, verificata la regolarita' della notificazione, ne ha dichiarato la contumacia.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, del cui dispositivo ha dato lettura in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E' necessario innanzi tutto individuare la disciplina applicabile.

La prima regolamentazione del tirocinio si ha con la legge n. 196/97", che all'articolo 18 prevede i tirocini formativi e di orientamento. Il successivo decreto ministeriale n. 142/98 ha regolamentato le modalità di attuazione ed i criteri di realizzazione, indicando le finalità, gli obblighi delle parti, la durata, i limiti numerici per le imprese e le modalità di attuazione.

La legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), all'art. 1, comma 34, ha previsto il perfezionamento in sede di Conferenza Stato – Regioni di un apposito quadro per la definizione di linee guida condivise.

La norma, in Lombardia, e' stata attuata con DGR n. 3153/2012 e con DGR n. 825/2013.

A prescindere dalla qualificazione del tirocinio quale rapporto di lavoro subordinato –peraltro non richiesta in ricorso- la Convenzione n. 620 del 7-5-18 tra il soggetto promotore Comune di Milano e il soggetto ospitante _____ prevede, quali cause di possibile recesso, il comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalita' del progetto formativo il mancato rispetto, da parte del soggetto ospitante, del progetto formativo e l'impossibilita' dell'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Nel caso di specie il recesso e' stato motivato da "richiesta da parte dell'azienda".

Nella relazione per la revoca del tirocinio da parte del soggetto ospitante, prodotta dal convenuto, si spiega che per il periodo estivo il plesso presso il quale il ricorrente svolgeva il tirocinio sarebbe stato adibito a centro estivo per alunni con gravi disabilita' e che pertanto non si riteneva opportuno proseguire il tirocinio del ricorrente, "in quanto non adeguato a svolgere il tirocinio in tale circostanza: bambini gravi a tappeto e nuovo personale con cui bisognava interfacciarsi".

Il recesso risulta quindi fondato non su specifici comportamenti del tirocinante contrari alle finalita' del progetto, bensì su una valutazione meramente prognostica.



Si aggiunga che il ricorrente svolgeva attività di addetto alla pulizia dei locali scolastici, attività sicuramente proseguite anche nei mesi di giugno e luglio.

Il recesso anticipato dal tirocinio risulta pertanto illegittimo e il ricorrente ha diritto, a titolo risarcitorio, alla corresponsione delle somme che avrebbe percepito, a titolo di indennità, fino alla naturale scadenza del tirocinio.

Tali somme, la cui quantificazione non è stata contestata dal convenuto, ammontano a complessivi € 672,00 netti, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando

1. Accerta l'illegittimità del recesso comunicato con lettera 11.6.18,
2. Condanna il Comune di Milano a corrispondere al ricorrente il complessivo importo netto di € 672,00;
3. condanna il Comune di Milano a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 300,00, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 19/02/2019

il Giudice

Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli

